VOLUNTARY DISCLOSURE, LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI

Il capitale ereditato

Sarei intenzionato a regolarizzare un modesto capitale ricevuto in eredità e investito presso una banca di Lugano. Qual è il vantaggio in termini operativi del mantenimento dei capitali in Svizze-ra rispetto al rimpatrio fisico in Italia?

Risponde Dario Branciamore, Wealth Planning Ubs

Tra le opzioni a disposizione del soggetto che aderisce alla procedura di voluntary disclosure normata dalla legge 186/2014 vi è la possibilità di mantenere all'estero gli assets regolarizzati.

manuenere au estero gli assets regolarizzati. Il contribuente può valutare l'opportunità di mantenere all'estero le proprie attività direttamente intestate (c.d. contraenza diretta), presso il medesimo intermediario che le ha fino a oggi gestite o presso un intermediario differente.

medesimo intermediario che le ha fino a oggi gestite o presso un intermediario differente.

Alla base di questa scelta vi possono essere diverse motivazioni al tempo stesso personali e operative: la continuità nella gestione del patrimonio
con il medesimo gestore, la relazione diretta con
l'intermediario, il desiderio di diversificazione
territoriale dei propri investimenti (c.d. multishoring) e una minore fiducia nel'sistema Italia'.

Questa soluzione di norma non comporta la necessità di disinvestire e liquidare i propri inve-stimenti. Inoltre, la vicinanza geografica e lingui-stica della piazza finanziaria Svizzera consente un accesso relativamente agevole alle proprie

disponibilità. Non dobbiamo dimenticare che il contribuente che abbia optato per la contraenza diretta all'este-ro dovrà preoccuparsi di calcolare e versare allo stato italiano le imposte sui redditi di capitale e redditi diversi che si produrranno sui conti accesi presso intermediari esteri, nonché l'Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie Estere (IVAFE). Inoltre, il contribuente dovrà compilare il quadro RW della propria dichiarazione dei redditi. Questi adempimenti presentano un grado di complessità abbastanza elevato e normalmente richiedono il supporto di un professionista di fiducia. In questo contesto non è da sottovalutare come sia importante poter ricevere la documentazione bancaria (estratti conto, contabili, conferme) in modo chiaro e dettagliato e in tempo per poter adempiere alle obbligazioni fiscali come richieste dalla norma-tiva vigente. È quindi fondamentale scegliere un intermediario estero che possa assicurare una col-lebergio estetto in questi acquiti laborazione costante su questi aspetti.

Le cause ostative

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in relazione alle cause ostative della procedura di voluntary disclosure?

Risponde Stefano Loconte
Con la recente Circolare 10/E del 13 marzo 2015, l'Agenzia delle entrate ha confermato, in relazione
alle cause di inammissibilità che precludono l'accesso alla procedura di voluntary disclosure, che
le stesse operano qualora l'autore della violazione
abbia avuto la formale conoscenza dell'inizio di
accessi, ispezioni o verifiche; dell'inizio di altre
attività amministrative di accertamento; della
propria condizione di indagato o di imputato in attività amministrative di accertamento; della propria condizione di indagato o di imputato in procedimenti penali per violazione di norme tributarie, limitatamente al caso in cui le suddette attività e condizioni siano relative all'ambito oggettivo della procedura.
Inoltre, nella stessa Circolare, l'Agenzia delle entrate, ha fornito chiarimenti in merito al possibile configurarsi di preclusioni c.d. «selettive», cioè mirate a colpire i singoli periodi di imposta. Invero, in questi casi, allorquando la causa ostativa riguardi un singolo periodo d'imposta, l'amministrazione finanziaria ha ritenuto che, in mancanza di espresse indicazioni sul punto da

in mancanza di espresse indicazioni sul punto da parte del legislatore, e tenuto conto che le attività istruttorie di controllo sono riconducibili a una singola annualità accertabile, l'effetto preclusivo riguarderà solamente le annualità interessate dall'avvio di tali attività di accertamento ammi-nistrativo, mentre le altre annualità interessate potranno essere oggetto di regolarizzazione me-diante la procedura di voluntary disclosure.

Chi può aderire

In riferimento alla procedura di collaborazione nazionale quali sono i soggetti che possono aderirvi e si può applicare il metodo forfettario per la determinazione dei rendimenti come accade per la procedura internazionale?

Risponde Stefano Loconte
I soggetti che vogliono aderire alla c.d. voluntary interna dovranno definire la propria posizione in riferimento alle violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposta sul valore aggiunto, oltre le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014. L'articolo 1, commi da 2 a 4, della legge n. 186 del 15 dicembre 2014, stabilisce che per la procedura di collaborazione volontaria nazionale possono accedervi tutti i contribuenti, a differenza della voluntary internazionale alla quale possono

accedervi tutti i contribuenti, a differenza della voluntary internazionale alla quale possono aderire solo i soggetti obbligati al monitoraggio fiscale.

Come chiarito nella Circolare dell'Agenzia delle entrate numero 101E, emessa il 13 marzo 2015, in riferimento alla procedura di collaborazione volontaria nazionale non è possibile la determinazione forfettaria dei rendimenti con la conseguente applicazione di un'aliquota di imposta pari al 27% come invece previsto dell'articolo 5-quinquies, comma 8, per la voluntary internazionale.

I LETTORI POSSONO INVIARE I PROPRI QUESITI SU: WWW.ITALIAOGCI.IT/VOLUNTARY

> Sponsorizzato da UBS Italia www.ubs.com/voluntary